



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.

Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Partita IVA 01577330903 - Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n. 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della

Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa

www.bancosardegna.it

Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno all'Assemblea dei Soci

2° Punto ordine del giorno: - Nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente e del Vicepresidente della Società

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 termina il mandato del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea degli azionisti sarà pertanto chiamata a deliberare la nomina del nuovo Consiglio che rimarrà in carica sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2018.

Al riguardo si ricorda che lo Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di quindici (15) componenti compresi il Presidente e il Vice Presidente e che la nomina del Consiglio stesso avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione

Riguardo alle modalità di presentazione delle liste e di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si richiama quanto previsto dall'**art. 17 dello Statuto Sociale**.

Essendo il Banco di Sardegna SpA una società italiana sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, si ricorda che il Consiglio di amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett.d) della delibera Consob 16191/2007 concernente la disciplina dei Mercati - rubricato *Condizioni che inibiscono la quotazione delle società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società*. Conseguentemente, considerata la composizione quantitativa, **otto** amministratori su quindici, dovranno essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/1998. Almeno un amministratore indipendente (da nominare componente del Comitato Controllo e Rischi) deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Si segnala ancora che l'art. 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. legge sulle quote rosa) impone alle società quotate che la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno pari a un terzo dei componenti l'organo amministrativo. Conseguentemente, sempre considerata la indicata composizione di quindici amministratori, **cinque** di essi dovranno essere individuati tra gli appartenenti al **genere meno rappresentato**

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11 recante disposizioni in merito alle *“partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari”* e al prescritto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”, si raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

Con riferimento alla proposta ed alla scelta dei candidati, si invitano i signori Soci a tenere conto del documento *“Composizione quali – quantitativa ottimale dell'Organo amministrativo. Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione”* (Allegato 1), approvato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle *“Disposizioni di vigilanza per le banche”* Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, messo a disposizione sul sito internet della Banca www.bancosardegna.it – Sezione *Governance* – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Resta salva la possibilità per i soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio

Si ricorda infine che la materia dei **requisiti di professionalità e di onorabilità** degli esponenti bancari è disciplinata, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B), dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161, del 18 marzo 1998.

Le relative disposizioni applicative sono contenute nel Titolo II, Cap. 2, delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999.